



COMUNE DI LATINA

---

## **Servizio Gestione E Sviluppo Del Personale E Dell'organizzazione**

### **D E T E R M I N A Z I O N E**

**DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: BANDI DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI VERTICALI INFRACATEGORIALI PER LA COPERTURA DI N.20 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CATEGORIA D POSIZIONE ECONOMICA D1 E N.2 POSTI DI FUNZIONARIO CATEGORIA D3 POSIZIONE ECONOMICA D3 PUBBLICATI IL 29/12/2009 - REVOCA EX ART.21 QUINQUES DELLA L.N.241/1990 E SS.MM. ED II.**

**N° : 675 /2022 del : 12/05/2022**



## COMUNE DI LATINA

---

### Il Dirigente Responsabile del Servizio

#### **Premessi,**

- il decreto sindacale n.72 del 02.11.2021, con cui il sottoscritto Avv. Francesco Passaretti, è stato incaricato della direzione del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 14/05/2021, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs.n.267/2000, relativo al mandato amministrativo e alla programmazione operativa 2021-2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 14/05/2021, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 ed i suoi allegati;
- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 118 del 28.05.2021 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) ed il Piano della Performance, per gli anni 2021/2023, con assegnazione delle risorse ai Dirigenti dei singoli servizi;
- la deliberazione di Giunta Municipale n.40 del 03/03/2022 ad oggetto "*Adeguamento tecnico del PEG 2021-2023*";
- la deliberazione di Giunta Municipale n.91 del 26/04/2022 ad oggetto "*Approvazione Piano degli Obiettivi 2022-2024*";
- la Deliberazione di Giunta Municipale n.80 del 20/04/2022 con cui è stato aggiornato il Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità triennio 2022/2024 del Comune di Latina;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 68/2022 del 05/04/2022 con cui è stato approvato il Piano delle Azioni Positive 2022/2024;
- la DGM n. 55/2022 del 22/03/2022 ad oggetto "*Piano triennale dei fabbisogni 2022/2024 previsto dall'art. 6 comma 4 del Dlgs. 165/2001*", con cui è stato approvato il piano dei fabbisogni assunzionali 2022-2024;

#### **Dato atto,**

- che l'Ente è attualmente in esercizio provvisorio e che pertanto si applica il regime di cui all'art. 163 del D.Lgs.n.267/2000;

#### **Premesso, altresì,**

- che, con D.G.M.n.772/2009 del 15/12/2009, sono stati approvati i bandi per progressioni verticali/infracategoriali per la copertura dei seguenti diversi posti e categorie:  
n.4 posti di collaboratore professionale – terminalista computerista – cat.B posizione economica B3;  
n.6 posti di istruttore cat. C posizione economica C1, di cui 4 per Area Amministrativa, n.1 per Area Economica Finanziaria, n.1 per Area Tecnica;  
n.20 posti di istruttore direttivo cat. D posizione economica D1, di cui n.14 per Area Amministrativa, n.1 Area Demografica, n.2 Specialista di Vigilanza, n.2 Area Contabile, n.1 Area Tecnica;  
n.2 posti di funzionario cat.D3 posizione economica D3;



## COMUNE DI LATINA

- 
- che detti bandi sono stati pubblicati all'Albo Pretorio in data 29/12/2009;
  - che, con Deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta n.432/2010, si prendeva atto, approvandole, delle risultanze dell'istruttoria di ammissione dei candidati alle progressioni verticali di cui alla DGMn.772/2009;
  - che, con determina dirigenziale n.523/2012 del 29/03/2012, il Dirigente del Servizio Risorse Umane prendeva atto del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica (presidenza del Consiglio dei Ministri) di cui alla nota DFP 6952 del 17/02/2012, acquisito agli atti dell'Amministrazione Comunale con nota prot.n. 22339/2012 del 28/02/2012, con cui il Dipartimento, su richiesta dell'Ente comunale prot.n.1873 del 09/01/2012, esprimeva parere favorevole al proseguo delle procedure selettive bandite con DGMn.772/2009 in applicazione alla disciplina previgente a quella introdotta dal D.Lgs.n.150/200, in quanto passaggi di area banditi anteriormente al 1° gennaio 2010 e ferma restando la possibilità di utilizzare le graduatorie solo per i vincitori e non anche per l'assunzione degli idonei, nonché confermava le risultanze dell'istruttoria di ammissione dei candidati alle progressioni verticali come da allegato 1 della citata Delibera del Commissario Straordinario n. 432/2010;
  - che, con determina dirigenziale del Segretario Generale p.t. in qualità di Dirigente ad interim del Servizio Risorse Umane n.750/2012 del 10/05/2012 ad oggetto *"Convalida del punto 1 del dispositivo della DGMn.772/2009 ad oggetto 'Progressioni verticali/approvazione bandi' "*, è stato convalidato il punto del deliberato della citata DGMn.772/2009 relativo all'approvazione dei bandi di selezione delle progressioni verticali/infracategoriali per il personale dipendente per i diversi posti e categorie come sopra specificato;
  - che, con DGMn.365/2012 del 17/07/2012 ad oggetto *"Annullamento parziale in autotutela della DGMn.772/2009"*, è stata parzialmente annullata, in autotutela, la DGM.n772/2009 limitatamente al punto 2 del dispositivo relativo alla nomina delle Commissioni Giudicatrici e dato mandato al Dirigente del Servizio Risorse Umane *"di dare seguito a tutti gli atti successivi e consequenziali, necessari per l'espletamento delle procedure di selezione verticale."*;
  - che, con determina dirigenziale n.2558/2013 del 09/12/2013, si concludeva la procedura selettiva per la copertura di n. 4 posti di collaboratore professionale – terminalista computerista – cat.B posizione economica B3, con contestuale approvazione della graduatoria dei vincitori ed assunzione degli stessi con immediato inquadramento giuridico, ma con riserva del relativo inquadramento economico dal 01/01/2015, per n.4 assunzioni;
  - che, con determina dirigenziale n.2802/2013 del 31/12/2013, si concludeva la procedura selettiva per la copertura di n.6 posti di istruttore cat. C posizione economica C1, con contestuale approvazione della graduatoria dei vincitori ed assunzione degli stessi con immediato inquadramento giuridico, ma con riserva del relativo inquadramento economico dal 01/01/2015, per n.5 assunzioni;
- Dato atto,**
- Che, invece, le selezioni per la copertura di n.20 posti da istruttore direttivo D1 e n.2 posti da funzionario D3, ad oggi non sono concluse;
- Viste e richiamate a questo punto:**
- la deliberazione di G.M.n.21/2020 ad oggetto *"Piano Triennale dei fabbisogni 2020 – 2021 previsto dall'art.6 comma 4 del D.Lgs.n.165/2001"*, con cui, in particolare, le previsioni assunzionali di cui sopra, relative ai soli posti di Istruttore Direttivo e Funzionario rispettivamente n.20 di categoria D1 e n.2 di categoria D3, mediante le procedure di selezione interna Progressioni Verticali bandite nel 2009, sono state inserite nell'esercizio 2020 *"al solo fine della preservazione dei relativi spazi finanziari assunzionali sino all'esito delle verifiche in corso."* e che le stesse *"...sono allo stato sospese per verifiche e controlli d'ufficio sulla attuale perseguibilità delle stesse alla luce dei seguenti fattori: 1. Considerevole durata temporale delle procedure selettive rispetto all'epoca di approvazione dei relativi bandi; 2. Attualizzazione del dato numerico dei posti da ricoprire mediante progressioni verticali con quelli previsti nei PTA dal 2001 al 2008; 3. Compatibilità con il mutato quadro di disciplina normativa e contrattuale; 4. Orientamenti giurisprudenziali connessi; 5. Qualificazione dei consequenziali avanzamenti di carriera nel mutato con testo organizzativo e dotazionale; 6. Criticità rilevate nell'espletamento delle procedure."*;



## COMUNE DI LATINA

- la deliberazione di GMn.119/2021 ad oggetto *“Piano Triennale dei fabbisogni 2021 – 2023 previsto dall’art.6 comma 4 del D.Lgs.n.165/2001”*, con cui, tra l’altro ed in particolare, si è dato atto che *“come rappresentato nella DGM n.21/2020, le assunzioni relative al reclutamento di n.2 posti di Funzionario cat. giuridica D3 e n.20 posti di Istruttore Direttivo cat. giuridica D1 mediante le procedure di selezione interna Progressioni Verticali bandite nell’esercizio finanziario 2009 restano, allo stato, sospese per le verifiche e controlli d’ufficio in corso sulla attuale perseguibilità delle stesse alla luce dei fattori ivi evidenziati e che di seguito si riportano: 1- considerevole durata temporale delle procedure selettive rispetto all’epoca di approvazione dei relativi bandi; 2- attualizzazione del dato numerico dei posti da ricoprire mediante progressioni verticali con quelli previsti nei PTA 2001 e 2008; 3- compatibilità con il mutato quadro di disciplina normativa e contrattuale; 4- orientamenti giurisprudenziali connessi; 5- qualificazione dei consequenziali avanzamenti di carriera nel mutato contesto organizzativo e dotazionale; 6- Criticità rilevate nell’espletamento delle procedure; 7 – Acquisizione in atti della Sentenza Tar Lazio – Sezione Latina n.149/2021 trasmessa con nota dell’Avvocatura Comunale prot.n. 40115 del 20 marzo 2021; - che le verifiche in corso sono rese ancor più necessarie al fine di valutare l’effettiva compatibilità delle figure professionali ivi previste con il particolare quadro normativo delineatosi da marzo 2020, a seguito della pandemia per COVID19, e che si delinea ancor più a seguito del preannunciato ‘sblocco delle assunzioni per l’utilizzo delle risorse del recovery plan’, che ha trasformato profondamente le modalità lavorative nella Pubblica Amministrazione, prospettando nuove esigenze prestazionali determinate dalla nuova modalità di lavoro agile, dalla totalitaria digitalizzazione delle procedure, dalla introduzione di nuovi profili professionali confacenti al nuovo assetto di servizi da rendere al cittadino (digitalizzazione, transizione ecologica e inclusione sociale); - che resta perseguibile la conversione dei profili previsti nelle procedure bandite nel 2009 con profili attualizzati mediante progressioni verticali previste dall’art.22 comma 15 del D.Lgs.n.75/2017, che, anche a causa del depauperamento dell’organico dell’Ente dal 2009 ad oggi anche tra i candidati delle progressioni 2009, assicurerebbero, allo stato, maggiori possibilità di valorizzazione per un più ampio bacino di professionalità; - che, in ogni caso, si rende opportuno far permanere le previsioni assunzionali relative alle procedure 2009 nell’esercizio 2021 della presente programmazione sino all’esito delle verifiche in corso;”*;
  - la deliberazione di G.M.n.55/2022 del 22/03/2022, ad oggetto *“Piano Triennale del fabbisogno del personale 2022 – 2024”*, in cui, tra l’altro, è stato dato atto che *“- anche richiamate e confermate le motivazioni di cui alle deliberazioni di G.M.n.21/2020 e n.119/2021 ad oggetto i Piani del Fabbisogno Triennale rispettivamente 2020-2021 e 2021-2023 relative alla perseguibilità a tutt’oggi delle procedure selettive per la riqualificazione del personale interno previste nei precedenti piani assunzionali, in particolare per la considerevole durata temporale rispetto all’epoca di approvazione dei relativi bandi, per il mutato quadro normativo e contrattuale, nonché per le criticità che ne hanno accidentato i relativi procedimenti, dette procedure non vengono riconfermate nel presente piano in quanto non più garanzia delle future eventuali progressioni, né più compatibili e funzionali al soddisfacimento delle nuove ed attuali esigenze assunzionali; - a tal fine invece, si darà seguito alle nuove procedure comparative di cui all’art.3 del D.L. n.80/2021, convertito in L.n. 113/2021 come meglio dettagliate nei relativi successivi atti gestionali; ”* e che è stato dato mandato *“al Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell’Organizzazione di dare seguito ai provvedimenti necessari per l’attuazione degli indirizzi contenuti nel presente atto alla luce delle vigenti disposizioni in materia, con particolare riferimento agli atti di revoca/annullamento delle procedure non riconfermate nel presente piano;”*;
- Dato atto quindi,**
- della conclusione delle verifiche d’ufficio da cui è emerso che le procedure in esame per n.20 unità da D1 e n.2 unità da D3, non si presentano più idonee e funzionali al perseguimento degli obiettivi assunzionali odierni, in quanto i presupposti programmatici da cui discendono risalgono al quadro assunzionale 2001-2008 e 2009-2010, come definito dalla DGMn.248/2008 ad oggetto *“Approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2009-2010 comprensivo del Piano per la Stabilizzazione”*, e dalla successiva DGMn.727/2008 ad oggetto *“Progressioni verticali. Linee guida”*, epoca in cui, sia per i dati numerici su cui calcolare le percentuali di unità da assumere con



## COMUNE DI LATINA

specifico riferimento alle categorie D1 e D3, che per la qualificazione dei relativi profili professionali, la struttura dell'Ente era profondamente diversa. Alla luce della riforma di cui all'art. 52, comma 1 bis del D.Lgs.n.165/2001, ripetutamente innovato dal Legislatore (D.L.1/2020 conv. In L.n.12/2020 e D.L.n.80/2021 conv. In L.n.113/2021), nonché dell'art.22 comma 15 del D.Lgs.n.75/2017 in materia di Progressioni Verticali (anche questo innovato con D.L.n.162/2019 conv. in L.n.8/2020), nonché del nuovo CCNL comparto EELL del 21/05/2018, il divario tra i presupposti programmatori da cui sono scaturiti i bandi in esame e quelli odierni non sono più superabili, data la diversità strutturale dell'Ente delineatasi dalla DGMn.444/2018 e ss. mm. ed ii. e come da ultimo con le deliberazioni n.165/2021 e n.39/2022. La nuova contrattazione collettiva (CCNL del 21/05/2018) ha, inoltre, introdotto il dissolvimento della categoria giuridica D3 nell'unica fascia funzionale D, con previsione di una unica posizione economica di partenza D1. Ove si addivenisse alle assunzioni di unità di categoria giuridica D3 mediante le progressioni verticali bandite nel 2009, si determinerebbe, in esito ai paralleli reclutamenti disciplinati dalle nuove norme in materia di verticalizzazione interna (procedure riservate ex art.22 co. 15 D.Lgs.n.75/2017 e procedure comparative ex D.L.n.80/2021 come previste dalla DGMn.55/2022), l'introduzione di figure professionali disomogenee all'interno della stessa dotazione organica dell'Ente, e le prime, data la modalità di selezione allora richiesta (titoli acquisiti nell'istruttoria del 2009-2010 e tesine che richiedevano la conoscenza di un contesto normativo-amministrativo risalente al 2013-2014-2015) non conformi ai nuovi dettami normativi ed alle nuove esigenze di professionalità da incardinare nella P.A.. L'Ente, ad oggi, obbligatoriamente orientato alla totale digitalizzazione dei servizi al cittadino, ai fini dell'espletamento delle procedure di verticalizzazione è tenuto alla rimodulazione dei nuovi criteri di valutazione di titoli di studio e di servizio previsti dal novellato articolo 52 co.1 bis (Parere del DFP 0066005-P-06/10/2021) e come saranno definiti dalla nuova contrattazione collettiva nazionale.

### **Vista infatti**

- la nuova programmazione del fabbisogno di personale di cui alla citate deliberazioni ed in particolare la deliberazione di G.M.n.55/2022, che, tenuto conto del mutato quadro normativo e contrattuale delineatosi nelle more dell'espletamento delle selezioni di cui alla presente ed al contempo del diverso assetto dotazionale e strutturale, ha deliberato, in particolare, di dare "seguito alle nuove procedure comparative di cui all'art.3 del D.L. n.80/2021, convertito in L.n. 113/2021 come meglio dettagliate nei relativi successivi atti gestionali."

### **Visti e richiamati a questo punto,**

- i Bandi approvati dalla DGMn.772/2009 del 15/12/2009 e convalidati con determina dirigenziale n.750/2012, relativi alle selezioni per n.20 D1 e per n.2 D3, all'art. 9 "*Disposizioni finali*", secondo cui al co.1 "*L'Amministrazione di riserva la facoltà di modificare o revocare, in qualsiasi momento, il presente bando.*";
- il vigente Regolamento Comunale sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso e procedure selettive, approvato con DGMn.398/2012 e ss.mm. ed ii., in particolare l'art.32 rubricato "*Modificazioni al bando*", secondo cui "*E' facoltà del Dirigente competente per motivate esigenze e con apposito provvedimento procedere "... c) alla revoca del bando in qualsiasi momento della procedura concorsuale.*";

### **Visto,**

- l'art.21 quinquies della L.n.241/1990 "*Revoca del provvedimento*", secondo cui "*1.Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. 1-bis.Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale*



## COMUNE DI LATINA

*concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.*";

### **Richiamata**

- la consolidata giurisprudenza prevalente secondo cui la revoca è espressione del potere discrezionale della P.A. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, tenendo conto in particolare dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione (cfr. *ex multis* Consiglio di Stato sez.V 592/2019, sez.V n.743/2010, se. V n.363/2010);
- in particolare, la giurisprudenza amministrativa secondo cui la revoca di un bando di concorso pubblico (e quindi anche delle procedure di verticalizzazione interna in quanto sussiste l'elemento della comparazione a fronte del numero dei posti da ricoprire inferiore rispetto al numero dei partecipanti) rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della P.A. atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e quindi per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. *ex multis* Consiglio di Stato n.554/2013; Consiglio di Stato n.1343/2015, n.73/2015, n.136/2014; TAR Pescara n.51/2016, TAR Lecce n.1437/2016);

### **Tenuto conto,**

- che *"La revoca del provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente la verifica e/o sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, che, secondo l'art.21 quinquies della L.n.241/1990 e ss. mm. ed ii., possono alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell'interesse pubblico originario ... per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza ..."* (TAR Umbria n.250/2017), in conseguenza *"...di una rimeditazione dell'assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto dell'intervento in autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. ..."* (TAR Calabria sez. I n.85/2017, Consiglio di Stato sez. III n.5026/2016);
- che *"La P.A. è titolare dell'ampio potere discrezionale di dar luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale, reneidendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13 primo comma L.241/90."* (Cons. di Stato sez. III sent. n.4554/2011; TAR Abruzzo n.51/2016; Cfr. Cons. Stato, sez. III, 20 gennaio 2013, n. 554; sez. V, 21 ottobre 2009, n. 6508; sez. VI, 20 gennaio 2003, n. 184);
- che *"l'intero approccio conferma un potere di ripensamento della P.A. in relazione alla persistenza dell'interesse pubblico originario, il quale non è statico ma può mutare in relazione agli eventi esterni, imponendo una nuova valutazione del migliore perseguimento dell'interesse anche mutando direzione..."* (Consiglio di Stato n.230/2020);

### **Atteso quindi**

- che finché non avviene la stipulazione del contratto di lavoro, l'Amministrazione è titolare del potere discrezionale di rivedere le proprie scelte, posto che appartiene alla più ampia valutazione di merito dell'Amministrazione medesima la scelta di revocare una procedura già indetta, in base a rinnovata valutazione di opportunità e fino al momento in cui non si siano costituite posizioni di impiego in esito alla procedura selettiva;
- che, in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni (Cons. di Stato sez. VI parere 4756/2002, TAR Puglia n.1437/2016);

### **Dato atto quindi a tal fine,**

- che per entrambi la procedure non si sono formate graduatorie di vincitori;



## COMUNE DI LATINA

### **Attesa,**

- la nuova situazione di fatto determinata dalle nuove esigenze assunzionali esplicitate con la deliberazione di G.M.n.55/2022 del 22/03/2022 ad oggetto *“Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022-2024”*, da cui quindi discende, nel perseguimento del rinnovato interesse pubblico ivi descritto, la legittimità e l’opportunità di revocare le procedure in oggetto, nell’esercizio del legittimo potere di ripensamento della P.A., preminente rispetto alla persistenza dell’interesse pubblico originario;
- che, pur essendo l’atto di revoca di un bando di concorso sottratto all’obbligo motivazionale ex art.3 co.2 della L.n.241/1990 e ss.mm. ed ii. in quanto *contrarius actus* del bando medesimo, la descritta nuova situazione di fatto connessa alle nuove esigenze assunzionali costituisce in ogni caso idonea e sufficiente motivazione che legittima l’opportunità della scelta di revoca operata dall’Amministrazione, adeguatamente ponderati gli interessi pubblici coesistenti;

### **Rilevato pertanto,**

- che sussistono tutti i presupposti previsti dall’art. 21 *quinques* della L.n.241/1990, affinché l’amministrazione proceda alla revoca dei bandi;
- che detta revoca comporterà la cessazione *ex nunc* degli effetti dei bandi revocati e degli atti connessi, come previsto ai sensi del secondo capoverso del comma 1 dell’art.21 *quinques* della L.n.241/1990 *“La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.”*;
- che, stante la natura di atto generale a contenuto normativo dei bandi da revocare e quindi della revoca stessa, non è prevista la previa comunicazione dell’avvio del procedimento; in ogni caso, il provvedimento revocatorio sarà pubblicato all’Albo Pretorio *on line* di questa Amministrazione e nelle appropriate sezioni di Amministrazione Trasparente, ad ogni effetto di legge e di notifica;

### **Ritenuto quindi,**

- in attuazione degli indirizzi impartiti dal competente organo di governo con la DGMn.55/2022 del 22/03/2022, di dover procedere alla revoca dei bandi delle procedure in oggetto, con conseguente caducazione degli stessi e cessazione *ex nunc* dei relativi effetti;

### **Visti**

- il D.Lgs.n.267/2000 e ss. mm. ed ii. TUEELL;
- il D.Lgs.n.165/2001 e ss. mm. ed ii. *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- lo Statuto del Comune di Latina;
- il Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti d’accesso e procedure selettive approvato con Deliberazione di G.M. n. 398 del 31/07/2012 e ss.mm.ed ii.;
- i vigenti CCNL del personale dipendente del comparto Funzioni Locali;

### **DETERMINA**

per tutto quanto in premessa rappresentato,

- di revocare il *“bando selezione progressioni verticali per la copertura di complessivi n.20 posti di istruttore direttivo – categoria D, posizione economica D1”*, ed il *“bando selezione delle progressioni verticali – infracategoriali per la copertura di complessivi n.2 posti di funzionario in categoria D3, posizione economica D3”*, di cui alla DGMn.772/2009 e convalidati con la determina dirigenziale n.750/2012 ad oggetto *“Convalida punto 1 della DGMn.772/2009 ad oggetto Progressioni Verticali/Approvazione Bandi”*, pubblicati in data 29/12/2009, nonché tutti gli atti connessi, susseguenti e consequenziali, ai sensi e per gli effetti dell’art.21 *quinques* della L.n.241/1990 e ss. mm. ed ii.;
- che detta revoca comporterà la cessazione degli effetti dei bandi revocati e degli atti connessi, susseguenti e consequenziali, come previsto ai sensi del secondo capoverso del comma 1 dell’art.21 *quinques* della L.n.241/1990 *“La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.”*;
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente sottosezione *“bandi di concorso”* e sul portale del Comune di Latina nella sezione *“concorsi pubblici on line”*, ad ogni effetto di legge e di notifica nei confronti dei soggetti interessati;



## COMUNE DI LATINA

- 
- di precisare che l'Ente è attualmente in esercizio provvisorio;
  - di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
  - di dare atto che in ogni caso la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell'art.183 del D. Lgs. 267/2000, e per il parere di regolarità contabile di cui all'art. 147 bis del D.Lgs 267/200, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza, oltre a quelli di cui sopra;
  - di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
  - di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
  - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente Responsabile del Servizio;
  - di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sez. Latina – entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

Responsabile di procedimento: Passaretti Avv. Francesco

Latina, 12/05/2022

**Il Dirigente Responsabile del Servizio**  
**Passaretti Francesco**

*Documento firmato digitalmente*  
*(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*